



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Area 02 – Servizio Entrate

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

In vigore dall'anno d'imposta 2021

Approvato con DCC n. 23/2020

Modificato con DCC n. 44/2020

Aggiornato con DCC n. 31/2021

INDICE

1. OGGETTO
2. VERSAMENTI
3. MODALITÀ DI RISCOSSIONE
4. LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE A TRIBUTO - PRESUPPOSTO
5. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO
6. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ~~7. ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE~~
8. UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONE DI SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI
9. CATEGORIE DI TASSAZIONE
10. UTENZE NON DOMESTICHE
11. UTENZE DOMESTICHE
12. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ~~13. RIDUZIONI~~
14. RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE
- 14 BIS UTENZE NON DOMESTICHE – OPZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO
- ~~15. DIVIETO DI ASSIMILAZIONE~~
16. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
17. AGEVOLAZIONI
18. RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO
19. CUMULO DI BENEFICI
20. TRIBUTO GIORNALIERO
21. DICHIARAZIONE DI INIZIO E VARIAZIONE
22. RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ~~23. SOMME DI MODESTO AMMONTARE~~
- ~~24. INTERESSI~~
25. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
26. COLLABORAZIONE TRA UFFICI
27. ENTRATA IN VIGORE
28. NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della **TARI** – Tassa sui Rifiuti, di cui alla L. 147/2013.

ART. 2 – VERSAMENTI

1. Il versamento della tassa annuale è effettuato in un massimo di quattro rate, alle scadenze definite in sede di approvazione delle tariffe annuali.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 3 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. La riscossione della TARI annuale e degli anni precedenti, dovuta in base alle autodenuce ricevute o alla notifica di accertamenti, avviene con liquidazione d'ufficio mediante invio/consegna al domicilio dei contribuenti per posta semplice, o trasmissione tramite sistemi telematici alle caselle di posta elettronica indicate dagli stessi, di un invito al pagamento che specifica: le somme dovute, le scadenze dei versamenti, i codici per procedere al pagamento telematico attraverso la piattaforma PagoPA.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze in tutto o in parte le somme indicate nell'avviso di pagamento, neanche dietro invio (con raccomandata AR o via PEC) di un sollecito con invito alla regolarizzazione, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento che intima le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con contestuale irrogazione della sanzione e addebito di interessi e spese nella misura di legge.

ART. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO

1. Sono soggetti al tributo tutti gli ambienti comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

ART. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO

1. Non sono soggetti a tassazione:
 - a. Gli immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, durante l'esecuzione dei lavori edilizi, da documentare mediante le previste comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al Comune, a condizione che non vi sia fruizione, neanche parziale, dell'immobile;

- b. Le aree scoperte abbandonate o delle quali si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- c. Le aree scoperte impraticabili o intercluse o adibite al puro transito e manovra di veicoli o per la sosta gratuita;
- d. Le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- e. I fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

~~ART. 7 — ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE~~ *(articolo abrogato dal 1° gennaio 2021)*

ART. 8- UTENZE NON DOMESTICHE— RIDUZIONI DI SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Le utenze non domestiche che hanno diritto all'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, devono farne richiesta nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 21, precisando la tipologia del rifiuto prodotto e producendo copia dei contratti di smaltimento con soggetti autorizzati; per le annualità successive, al fine di mantenere l'esclusione, è necessario documentare il corretto trattamento dei rifiuti speciali nell'annualità precedente mediante la produzione di idonea documentazione (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 50%.
3. *(Abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021)*
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, o in caso di mancata documentazione annuale del corretto trattamento, né la detassazione totale né l'abbattimento forfettario potranno essere riconosciuti fino a regolarizzazione, nel rispetto della prescrizione quinquennale.
5. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella destinata ai processi produttivi in cui si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali come definiti dal TUA - Testo Unico dell'Ambiente di cui al Dlgs 152/2006, nonché di quella destinata allo stoccaggio e al deposito di materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo medesimo, purché riconducibile a magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ai locali di produzione. Restano soggetti a tassazione i depositi di prodotti finiti e merci non impiegati nel processo produttivo e/o destinati alla commercializzazione.

ART. 9 – CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Le tariffe sono articolate:
 - a. per le utenze domestiche, suddivise in categorie in funzione del numero degli occupanti l'immobile tassato;
 - b. per le utenze non domestiche, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 10 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva tipologia di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali tassati, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo viene conteggiato separatamente per ciascun utilizzo.
6. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il gestore o l'amministratore dei servizi comuni deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori esclusivi dei locali ed aree con riferimento all'anno solare precedente, precisando, per ciascuno, superfici occupate, attività esercitata e durata occupazione, nonché i locali risultati non utilizzati.

ART. 11 - UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Le modifiche al numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dalla banca dati anagrafica comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21 non applicabile

retroattivamente. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 componenti.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.
8. Le pertinenze, in quanto beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale, sono da considerarsi parte integrante dell'abitazione, pertanto la loro superficie verrà sommata a quella della casa già soggetta a tassazione e la quota variabile della tariffa verrà applicata una sola volta al soggetto passivo intestatario della posizione tributaria.

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione giustificativa come precisato dal successivo art. 21.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.
4. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al DPR 158/99 secondo il cosiddetto "metodo normalizzato" ed è composta da una quota fissa ed una variabile rapportate alle componenti di costo rappresentate nel PEF – Piano Economico Finanziario.

ART. 13 – RIDUZIONI (IN VIGORE FINO AL 30.06.2020)

ART. 14 – RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico di igiene urbana, che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che il quantitativo dei rifiuti di cui sopra avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua.
3. Abrogato dal 1° gennaio 2021
4. La riduzione tariffaria è determinata dal rapporto fra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo e la quantità di rifiuti riconducibili dall'utente; tenuto conto che l'utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
5. In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale parametro viene determinato presuntivamente quale prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione.
6. Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di aprile dell'anno successivo, completa della documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
7. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera u, del Dlgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di

materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

8. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
9. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque superare l'apposito stanziamento del bilancio comunale; in caso contrario, le stesse saranno proporzionalmente ridotte fino a concorrenza delle risorse previste.

ART. 14 BIS – UTENZE NON DOMESTICHE – OPZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti i rifiuti urbani prodotti nell'esercizio della propria attività al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno diritto all'esclusione dal pagamento della quota variabile del tributo a condizione che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze interessate devono presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico ma di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine stabilito dal DL 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla modulistica predisposta dall'Ente, nella quale:
 - viene esplicitamente esercitata l'opzione di uscita dal servizio pubblico per almeno cinque anni
 - vengono indicati i soggetti autorizzati incaricati del recupero dei rifiuti e prodotto le copie dei contratti stipulati con gli stessi;
 - vengono esplicitate le tipologie dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER;

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali in sede di dichiarazione di inizio occupazione, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini previsti, si intende che abbia optato per il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 15 – DIVIETO DI ASSIMILAZIONE (articolo abrogato dal 1° gennaio 2021)

ART. 16- MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio

per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo relativo al periodo di sospensione è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dello stesso.

ART. 17 – AGEVOLAZIONI
(articolo modificato dal 1° gennaio 2021)

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% relativamente alle abitazioni di residenza nelle quali tutti gli occupanti risultano ospitati in strutture socio-sanitarie (case di riposo, case di cura, RSA, ecc.).
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono dal momento in cui, debitamente documentate, vengono richieste dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 21 e non hanno effetto retroattivo.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013, sono previste a carico della fiscalità generale dell'Ente le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti;
 - b. (lettera abrogata dal 1° gennaio 2021)
 - c. In vigore per il solo anno 2020;
 - d. In vigore per il solo anno 2020;
 - e. per il solo anno 2021, per tutte le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa è ridotta automaticamente del 20%, in aggiunta alle agevolazioni di cui alla lettera a) riservate alle famiglie numerose;
6. Ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021, con finanziamenti a carico dello Stato, per il solo anno 2021 per le utenze non domestiche sono riconosciuti i seguenti abbattimenti automatici della parte fissa e variabile della tariffa:

CATEGORIE		RIDUZIONE QUOTA FISSA E VARIABILE
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	60%
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10%
A04	Impianti sportivi	60%
A06	Esposizioni, autosaloni	10%
A07	Alberghi con ristorante	60%
A08	Alberghi senza ristorante	60%
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15%
A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ombrelli, antiquariato	20%
A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%
A22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60%

A23	Mense, birrerie, hamburgerie	60%
A24	Bar, caffè, pasticceria	60%
A27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	15%
A27 1	Fiori e piante	30%

ART. 18 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che l'attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all'aperto, in area scoperta privata pertinenza dell'abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta su modulistica comunale, purché in regola con il pagamento della TARI.
Il beneficio sarà riconosciuto anche per gli anni successivi, sempre che non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore del Servizio di igiene urbana ad effettuare verifiche, anche periodiche e/o a campione, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio, nonché per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.
Qualora l'Ente rilevi il loro venir meno, il Funzionario Responsabile procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

ART. 19 – CUMULO DI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro se non espressamente previsto.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera di cui ai commi 662, 663, 664 e 665 dell'art. 1 della L. 147/2013, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone mercatale di cui all'art. 1, c. 837, della L. 160/2019.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.
3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto:
 1. relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali)
 2. relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 autorizzate in esenzione dal Canone Unico Patrimoniale.

ART. 21 – DICHIARAZIONE
(articolo integrato e ridenominato dal 1° gennaio 2021)

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette a tassazione ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, sottoscritta anche digitalmente, corredata della copia del documento di identità e della documentazione relativa alle agevolazioni/riduzioni o al cessato utilizzo di cui al successivo comma 6, con le seguenti modalità:
 - consegnata a mano all'ufficio protocollo;
 - spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R;
 - invio tramite posta elettronica certificata.
4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento, nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna, nel caso di invio a mezzo PEC.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soli soggetti residenti.
6. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata (indicazione estremi atto vendita, produzione copia del verbale di riconsegna chiavi al proprietario, della disdetta delle forniture idriche ed elettriche o delle ultime fatture dei gestori a chiusura del contratto – riportanti la data dell'ultima lettura).
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013.
8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
9. Le utenze non domestiche dovranno produrre, a corredo della dichiarazione, una piantina quotata dei locali da sottoporre a tassazione, asseverata da un tecnico, o, in alternativa, la piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza sul lavoro, sottoscritta dal responsabile dell'attività, nella quale indicare la destinazione e l'utilizzo delle superfici così da consentirne la corretta tassazione in funzione della tipologia di rifiuti prodotti (urbani o speciali).

ART. 22 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 23 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE
(sostituito dal 1° gennaio 2020 dalle Norme Generali in materia di Riscossione)

ART. 24 – INTERESSI
(sostituito dal 1° gennaio 2020 dalle Norme Generali in materia di Riscossione).

ART. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

ART. 26 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente la TARI, tutti gli uffici comunali sono tenuti a garantire l'accesso dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, alle banche dati contenenti:
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2020.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 507/1993 nonché della IUC relativamente alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIA DI ATTIVITA' CON POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club